Comune di Vaglia

REGOLAMENTO
per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 106 in data 29 dicembre 2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Composizione e nomina della Commissione comunale

Art. 5 - Convocazione della Commissione comunale

Art. 6 - Riunioni della Commissione comunale

Art. 7 - Parere della Commissione comunale

Art. 8 - Verbale della Commissione comunale

Art. 9 - Compiti della Commissione comunale

Art. 10 - Commissione ristretta

Art. 11 - Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

Art.12 - Spettacoli e manifestazioni varie temporanee presso locali non adibiti a pubblico spettacolo

Art.13 - Spettacoli e manifestazioni varie temporanee con attrezzature da trattenimento meccaniche, elettromeccaniche o elettroniche

Art. 14 - Allestimenti temporanei

Art. 15 - Iniziative escluse dalla verifica di agibilità

Art. 16 - Domanda di agibilità

Art. 17 - Spese per il sopralluogo

Art. 18 - Ufficio competente

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Art. 20 - Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-*bis* del regolamento per l'esercizio del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per *luogo pubblico*, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia locale;

b) per *luogo aperto al pubblico*, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);

c) per *spettacoli*, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);

d) per ***trattenimenti***, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);

e) per *manifestazioni temporanee*, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;

f) per ***allestimenti temporanei***, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;

g) per *locali*, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;

h) per ***spettacoli viaggianti***, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili[1], o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

i) per *Commissione*, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141-*bis* del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;

j) per ***Commissione ristretta***, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

k) per ***provvedimento finale***, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;

l) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;

m) per ***regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.***, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni;

[1] Per il disposto dell'art. 2 del D.M. 23 maggio 2003, il carattere di mobilità dell'attrezzatura permane anche nel caso in cui la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e dal D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

Articolo 4 – Composizione e nomina della Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente regolamento fino all'insediamento della nuova commissione.

2. La Commissione è così composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la preside;
b) dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.

3. Sono membri aggregati alla commissione, ove occorra:

a) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

4. Possono altresì far parte della commissione, su loro richiesta:

a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

6. Ogni componente la commissione può nominare un suo delegato che partecipa alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

7. Alle riunioni della Commissione partecipa un Segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza.

Articolo 5 – Convocazione della Commissione Comunale

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del responsabile dell'Ufficio attività produttive, deve essere inviato almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o altra forma ritenuta idonea.

3. Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

4. L'avviso di convocazione è, altresì, inviato agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti la Commissione, previsti dall'art. 4, comma 4, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.

5. Entro il termine di cui al comma 2, il responsabile dell'Ufficio attività produttive informa della riunione della Commissione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo delegato e presentare memorie e documenti almeno sette (7) giorni prima della riunione. Il delegato dovrà presentarsi alla riunione con apposita delega, sottoscritta dal richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.

Articolo 6 – Riunioni della Commissione Comunale

1. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

2. Nel caso in cui nella domanda, finalizzata al rilascio del provvedimento finale, non sia indicato il termine entro cui l'interessato richieda che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno trenta (30) giorni prima di tale data.

3. L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

4. Spedito l'avviso di convocazione, la documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del Segretario, da parte di tutti i membri della Commissione.

5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.

6. Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati, quando i locali o gli impianti da ispezionare non sono dotati di specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

7. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, senza indugio, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

Articolo 7 – Parere della Commissione Comunale

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, elencati all'art. 4, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f), e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri i quali, per la materia di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni.

2. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.

3. Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.

4. Il parere della commissione è dato per iscritto, deve essere inserito nell'apposito verbale di riunione e motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli accertamenti e controlli. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal segretario, e dal richiedente il provvedimento o suo delegato, se presente.

5. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile.[2]

Articolo 8 – Verbale della Commissione Comunale

[2] tale articolo tratta delle cause di astensione del giudice

1. Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:

a) i nominativi dei componenti presenti;

b) i nominativi del componenti aggregati non obbligatori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;

c) i nominativi dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;

d) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;

e) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;

f) eventuali dichiarazioni di voto;

g) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Al verbale della riunione deve essere allegato in copia l'avviso di convocazione.

2. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene inviato all'interessato con il provvedimento finale, a cura del segretario della Commissione.

3. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

4. I verbali delle riunioni della Commissione e tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, dal Responsabile dell'Ufficio attività produttive.

Articolo 9 – Compiti della Commissione Comunale

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

2. I compiti della Commissione sono i seguenti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Non sono di competenza della Commissione comunale le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 11.

5. La Commissione può indicare prescrizioni generali integrative del presente regolamento e proporre modifiche del regolamento.

Articolo 10 – Commissione ristretta

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, primo comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S..

2. Il presidente della Commissione comunale, sentita la commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Articolo 11 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono ad un libero professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.

2. La relazione deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di

intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

3. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza[3].

4. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne[4].

5. Per gli allestimenti temporanei, di cui all'art. 12, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

6. Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 12 - Spettacoli e manifestazioni varie temporanee presso locali non adibiti a pubblico spettacolo

1. Nei casi in cui lo spettacolo o la manifestazione si svolge presso edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.), alla domanda va allegata oltre il nulla osta del proprietario della struttura o di chi ne abbia la gestione, la documentazione tecnica attestante l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato.

Art. 13 - Spettacoli e manifestazioni varie temporanee con attrezzature da trattenimento meccaniche, elettromeccaniche o elettroniche

1. Quando in spettacoli o manifestazioni temporanee sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, e alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Articolo 14 – Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente.

1. La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni successivi alla data di rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione in sede di esame di

[3] Con risoluzione prot. n. P407/4109 sott. 37 del 7 maggio 2002, il Ministero dell'Interno - Dip. protezione civile - ha precisato che "Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal d.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali".

[4] Ministero dell'Interno, risoluzione n. 03605 del 27 settembre 2002.

fattibilità del progetto, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne disponga diversamente la durata.

L'organizzatore nel periodo di validità della licenza di agibilità, tutti gli anni dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli impianti e le attrezzature non hanno subito modifiche e sono utilizzate con le medesime modalità di impiego, oltre alla presentazione della certificazione di verifica dell'impianto elettrico da parte del tecnico abilitato.

2. Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nel periodo di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi della Legge n. 46/1990.

4. In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorso il periodo di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare domanda di sopralluogo o certificazione tecnica (se ricorrono i casi indicati nell'art. 11) senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

Articolo 15 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità

1. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini,ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996; [5]

[5] Il Titolo iX del D.m 19 agosto 1996, così recita: "L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto. L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio."

b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato, per le quali si applicano comunque le prescrizioni del D.M. 19 agosto 1996 e del D.M. 18/05/2007 in materia di sicurezza dello spettacolo viaggiante [6];

c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

d) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;

e) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc joker senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996. Le aree esterne di un pubblico esercizio autorizzato e funzionante ai sensi della L. 287/1991 e della L.R. n. 28/2005 e delle norme sanitarie, dove occasionalmente vengono allestiti spettacoli e trattenimenti pubblici, sono considerate aree ubicate in pubblici esercizi ed inseriti nella fattispecie di cui all'art. 1 c. 1 lett. e) del D.M. 19.08.1996.

f) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e senza l'apprestamento di elementi per l'attività di pubblico spettacolo e intrattenimento;

g) le sale giochi;

h) le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge della Regione Toscana n. 18 del 31/01/2005 "Disciplina del settore fieristico"

i) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, musei e sale destinate ad esposizioni e mostre, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico e senza l'apprestamento di elementi per l'attività di pubblico spettacolo e intrattenimento;

j) i musei e le sale destinate ad esposizioni e mostre.

Articolo 16 – Domanda di agibilità

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione comunale, gli interessati devono presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, precisando se trattasi di:

a) richiesta di parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti;

b) richiesta di modifica di parere di fattibilità per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;

c) richiesta di sopralluogo.

[6] ai fini del presente articolo si intendono giostre installate in modo isolato, quelle che sono montate in uno stesso luogo in numero non superiore ad una e comunque di dimensioni inferiori a 400 mq.

2. La richiesta di parere deve essere presentata con le generalità complete del richiedente, indicazioni del luogo o locale, periodo di durata e programma dettagliato delle attività, giorno e ora di approntamento delle strutture o locali per il sopralluogo..

3. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazione, come da documentazione reperibile sul sito internet della Prefettura di Firenze relativa alle richieste alla C.P.L.P.S., redatta da tecnico abilitato e iscritto agli albi indicati nel regolamento attuativo del T.U.L.P.S..

4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

5. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.

7. La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio, esprime il parere:

a) entro10 giorni per parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi;
b) entro la data dello svolgimento della manifestazione per manifestazioni temporanee;
c) entro il giorno successivo alla riunione della Commissione per i casi cui all'art. 9 c.2 lett. b, c, d, e.

Articolo 17 – Spese per il sopralluogo

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. – L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato su c.c.p. n. _____ intestato a: Tesoreria comunale del Comune di _____, da allegare alla richiesta di sopralluogo e da effettuare prima del sopralluogo, salvo conguaglio successivo.

2. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione dei sopraluoghi.

Articolo 18 – Ufficio competente

1. L'ufficio comunale competente per le attività della Commissione è il Servizio attività produttive, ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità, per i sopralluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.

Articolo 19 – Disposizioni transitorie

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione comunale di cui al presente regolamento sono esaminate e concluse con le modalità del procedimento in corso.

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.